

**ACCORDO SINDACALE INTEGRATIVO DEGLI ACCORDI SU CASSA
INTEGRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN
DEROGA SOTTOSCRITTI AL MINISTERO DEL LAVORO**

In data 20 marzo 2012, i Segretari Nazionali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs Uil e Librerie.coop si sono incontrate a Roma presso la Sede del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per esperire l'esame congiunto per la richiesta della cassa integrazione straordinaria e in deroga a fronte della grave crisi del settore e globale che vede una contrazione della vendite del libro.

Ad integrazione dell'accordo di cui sopra, Le parti hanno convenuto che

- Librerie.coop s'impegna a riconoscere ai lavoratori interessati dalla CIGS e dalla cassa integrazione guadagni in deroga l'integrale maturazione riferita al mese intero dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive di tredicesima e quattordicesima, nonché degli istituti contrattuali e di legge relativi a ferie, permessi retribuiti, ex festività, anche in caso di prestazione lavorativa effettiva svolta per un periodo inferiore al mese; inoltre, anche nel periodo di ricorso alla CIGS ed alla cassa integrazione in deroga, continuerà ad essere integralmente garantito ai predetti lavoratori il versamento al fondo sanitario integrativo e, se nel caso aderissero al fondo di previdenza complementare, del contributo riferito al mese intero
- I periodi di CIGS e di cassa integrazione guadagni in deroga saranno computati ai fini dell'anzianità e saranno altresì considerati utili per il riconoscimento degli istituti contrattuali e di legge a questa connessi e/o da essa derivanti.
- Librerie.coop riconoscerà a tutti i lavoratori interessati dalla CIGS l'anticipazione dell'integrazione salariale nel periodo di paga corrispondente a quello di competenza dell'avvenuta collocazione in sospensione.
- Ai soli lavoratori con contratto di apprendistato interessati dalla cassa integrazione guadagni in deroga, su esplicita richiesta individuale resa per iscritto dagli interessati, Librerie.coop, per i periodi di riduzione o sospensione coperti dall'integrazione salariale in deroga, riconoscerà prestiti infruttiferi corrispondenti all'importo di CIG spettante, sino a concorrenza del TFR maturato e comunque per un importo complessivo non superiore all'integrazione spettante per l'intero periodo di ricorso all'ammortizzatore sociale. Di tali prestiti si procederà al recupero in concomitanza del pagamento diretto da parte dell'INPS; pagamento di cui l'apprendista dovrà darne immediata comunicazione

Letto, condiviso e sottoscritto



Roma, 20 marzo 2012

LIBRERIE. COOP


FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL


Nicola Pavesi





Lino D'Amico / Fagge e Gerol

